

IN SEDE CONSULTIVA

**(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**

(Parere all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta una nuova nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili sollevati dal relatore durante l'illustrazione del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro VEGAS prende atto del diverso avviso espresso dalla Commissione, relativo all'invarianza finanziaria connessa con l'implementazione dei compiti dell'ANVUR. Prende parimenti atto della lettura operata dalla Commissione in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo 5. Ritiene poi che la nuova disposizione dell'articolo 6, comma 12, del provvedimento non potrà avere effetti finanziari negativi in quanto andrà ad impattare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai fini dell'attuazione del nuovo regime di progressione economica (automatismi triennali anziché biennali). Osserva poi che il tenore letterale dell'articolo 7, comma 2, sembra configurare una norma speciale che deroga rispetto all'ambito di applicazione esplicitamente definito dagli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979, il quale limita la possibilità di ricongiunzione alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria. L'articolo 7, comma 2, del disegno di legge in titolo riferendosi in modo generico a qualsiasi forma assicurativa amplia invece il campo di applicazione della citata legge n. 29 del 1979, determinando oneri non quantificati né coperti. Fa poi presente che la soppressione dell'articolo 3-ter del decreto legge n. 180 del 2008 (riduzione, come sanzione in caso di mancata effettuazione di pubblicazioni da parte dei professori e ricercatori universitari, di metà dello scatto biennale), recata dall'articolo 8, comma 2, non può comportare effetti finanziari negativi in quanto superata dall'introduzione del decreto-legge n. 78 del 2010 in virtù del quale il triennio 2011-2013 non è utile ai fini degli automatismi stipendiali (biennali) per la generalità del personale interessato e, pertanto, la sanzione prevista dall'articolo 3-ter sarà comunque inoperante. Quanto poi all'articolo 15, rileva che potrebbero scaturirne oneri, ferma restando per tali enti la normativa previgente sugli assegni in questione.

Il senatore MORANDO (PD) osserva preliminarmente che la relazione del relatore, pur essendo incentrata sulla confutazione dei rilievi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato, non si sofferma su alcuni problemi del testo, originariamente rilevati. A titolo esemplificativo, richiama l'articolo 4, comma 9, in relazione al quale non appare chiaro se la copertura sia o meno prevista nel testo del provvedimento. In relazione all'articolo 8, comma 3, non si comprende poi come possa non avere effetti sulla finanza pubblica la rimodulazione dei trattamenti, in relazione ai quali bisognerebbe prevedere la relativa onerosità demandando ad un apposito decreto legislativo la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dalla nuova legge di contabilità. In relazione all'articolo 2, comma 2, lettera d), in materia di rideterminazione del numero dei dipartimenti, rileva che non è invocabile la questione della flessibilità nell'ambito dell'autonomia universitaria, risultando la norma problematica secondo quanto rilevato anche dalla Ragioneria generale dello Stato. Occorrerebbe, al riguardo, prevedere dunque l'onere corrispondente e la relativa copertura finanziaria. In relazione all'articolo 8, comma 2, esprime perplessità sulla prospettazione formulata dal relatore in ordine ad un possibile recupero a valere su quanto previsto dall'articolo 6, comma 12. Le due disposizioni non prevedono, infatti, fattispecie coincidenti, per cui occorrerebbe intervenire in via modificativa sul testo. In ordine all'articolo 9, evidenzia la fondatezza dei rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato. E' necessario, infatti, che nel testo sia chiarito il carattere temporaneo degli effetti premiali previsti, altrimenti si rischia la copertura di un onere permanente con un meccanismo inidoneo. Sottolinea, dunque, la necessità che il Governo fornisca gli elementi di chiarimento su tali profili.

Il senatore **MERCATALI** (PD) richiamando le considerazioni svolte dal senatore Morando, aggiunge inoltre rilievi critici in ordine all'articolo 4 in relazione alla previsione del fondo per il merito, sottolineando la scarsa chiarezza della formulazione del meccanismo delineato. In ordine all'articolo 14, comma 3, lettera e), che istituisce la Commissione per l'abilitazione nazionale, rileva che la previsione che la partecipazione alla stessa non dà luogo ad emolumenti o rimborsi spese, appare profondamente contraddittoria, ponendo peraltro problemi di interpretazione della legge che emergeranno in sede applicativa.

Il senatore **MORANDO** (PD), in ordine all'articolo 14, comma 3, lettera e), rileva altresì come non appaia credibile il funzionamento del sistema di gratuità della Commissione rispetto alle funzioni svolte dai Commissari, che possono altresì essere soggetti esterni di altri Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il senatore **Nicola ROSSI** (PD) rileva come in ordine al funzionamento di tali commissioni, risulterebbe corretto porre i relativi oneri a carico delle università, senza effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato. In particolare, posto che si coinvolgono docenti stranieri, potrebbe prevedersi un prelevamento dal Fondo di finanziamento ordinario per le università, lasciando quindi intatte le risorse del bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE rileva che, con tale precisazione, potrebbero superarsi i profili critici del testo, atteso peraltro che nello stesso già si prevede l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il vice ministro VEGAS, in relazione alle questioni sollevate, rileva come il problema posto dall'articolo 14, comma 3, lettera e), possa essere risolto con la riformulazione prospettata. In relazione all'articolo 8, comma 2, appare invece fermo il vincolo previsto dal decreto-legge n. 78. In ordine al tema della ricongiunzione, risulta necessario intervenire sul testo, limitando il sistema a quanto già previsto dalla legislazione vigente. In ordine all'articolo 4, comma 9, rileva invece la possibilità di formulare un'osservazione e una eventuale clausola di salvaguardia.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto emerso, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 7, comma 2, siano soppresse le parole: "presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione";
- che all'articolo 6, comma 12, alla fine del primo periodo siano aggiunte le parole: "fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 78 del 2010";
- che all'articolo 14, comma 3, lettera e) dopo le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica" siano aggiunte le altre: "ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei" e che siano soppresse le parole: "o rimborsi spese";

Il parere non ostativo è reso nel presupposto che l'inclusione tra le erogazioni liberali a favore delle università, di cui all'articolo 4, comma 9, anche quelle a favore del "Fondo per il merito" non determini effetti di riduzione del gettito considerando l'effetto di sostituzione che si determinerebbe tra le erogazioni a favore delle università. Il parere non ostativo sull'articolo 9 è reso nel presupposto che, stante la variabilità delle risorse del Fondo per la premialità, le prestazioni da esso erogate siano temporanee in relazione alle risorse disponibili."

Il senatore **MORANDO** (PD), in dichiarazione di voto sulla proposta di parere illustrata dal Presidente, evidenzia che, in ordine al tema del coordinamento con il quadro di finanza pubblica attualmente vigente in materia di scatti stipendiali, risulterebbe necessario intervenire sul testo del provvedimento, che non appare chiaro rispetto al quadro della normativa vigente. In ordine all'articolo 4, comma 9, evidenzia i possibili effetti di riduzione del gettito, potenzialmente significativi. Rileva, inoltre, che il presupposto formulato in ordine al carattere temporale dei premi dovrebbe essere più correttamente espresso come condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Conclude, quindi, annunciando il proprio voto contrario al complesso della proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

Propone di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.